



DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE DI MIRABILIA NETWORK IN MIRABILIA NETWORK SCRL E FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MIRABILIA NETWORK SCRL IN IS.NA.R.T. SCPA – ATTO ADOTTATO CON I POTERI SOSTITUTIVI DELLA GIUNTA CAMERALE

Il Commissario Straordinario

richiamato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27.11.2020 con cui, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.L. 104/2020 – convertito con modificazioni dalla L. 126/2020 – è stato nominato Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Pavia, nonché la relativa accettazione di carica del 7.12.2020;

vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 2, comma 4: *“Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.”*;

visto il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. sopra citato, ed in particolare:

- l'art. 4, comma 2, lettera d) *“Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive*

europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento,”;

- l’art. 5, comma 1, in relazione agli oneri di motivazione analitica dell’operazione di acquisizione di partecipazioni;
- l’art. 5, comma 2, in relazione agli oneri di motivazione *“della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.”;*
- l’art. 5, comma 3, ai sensi del quale *“L’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta ... all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.”;*

considerato che la legge di riforma del sistema camerale - introdotta con d.lgs. 219 del 25.11.2016 che ha modificato e integrato la legge 580 del 29.12.93 - ha sancito che una delle funzioni principali delle Camere di commercio è rappresentata dalla *“valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti....”* (art.2 c.2 lettera d bis);

considerato che nell’ambito del turismo, il sistema camerale si è da tempo organizzato con IS.NA.R.T. - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - società consortile per azioni *“in house”*, costituita il 16.12.92 ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, che fa parte del sistema camerale italiano, come previsto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 580/1993 e successive modifiche, ed è operante da oltre da 30 anni quale punto di riferimento per l’analisi dell’economia del turismo e per la crescita delle imprese e dei territori,

considerato che IS.NA.R.T. è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, ai sensi delle disposizioni di legge ed in particolare dell’art. 4 c.2 lett.d) del D.Lgs. n. 175/2016 e dell’art. 2, comma 2, lett. d-bis), della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii. in quanto:

- affianca Unioncamere, le Camere di commercio e le loro Unioni Regionali nello sviluppo di progetti finalizzati a ridurre le disomogeneità dell’offerta turistica italiana, favorendo

- l'integrazione dei singoli prodotti e percorsi turistici, realizzando piani di intervento e progetti di valorizzazione dei territori, delle destinazioni turistiche e delle filiere interessate;
- è partner strategico delle amministrazioni pubbliche e rappresenta, sempre più, un punto di riferimento qualificato per l'osservazione e lo studio delle evoluzioni che interessano il settore e per accompagnare la qualificazione e lo sviluppo delle imprese dell'intera filiera turistica italiana;
 - ha, nel tempo, messo a punto strumenti di analisi ed osservatori di elevato standard qualitativo, anche grazie all'uso dei big data, ed è impegnata nella promozione delle destinazioni turistiche e dei relativi attrattori con specifici piani di sviluppo territoriale;

considerato che nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale è stata costituita nel 2017 l'Associazione Mirabilia Network - associazione senza fini di lucro, riconosciuta con iscrizione n. 1329/2019 al registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma - partecipata al momento da Unioncamere Nazionale e da 21 Camere di commercio italiane (tra cui Pavia) per mettere in collegamento, promuovere e valorizzare aree accomunate dalla rilevante importanza storica, culturale e ambientale, nonché caratterizzate dalla presenza di siti UNESCO - Patrimonio dell'umanità;

considerato, in particolare, che gli obiettivi del network Mirabilia sono contraddistinti dalla necessità di mettere in rete e valorizzare i territori sede dei siti UNESCO "meno noti", attraverso un'offerta culturale integrata, dall'esigenza di promuovere l'uso delle nuove tecnologie per valorizzare le tradizioni ed il territorio dei siti associati e dalla concreta possibilità di arricchire il ventaglio delle esperienze culturali integrando tradizione e innovazione;

visto che la rete di collaborazione fra territori rappresenta un elemento fondamentale nelle politiche di sviluppo e che l'esperienza di Mirabilia Network ha seguito una logica di partenariato, rafforzando e specializzando la pratica collaborativa che da sempre caratterizza la rete delle Camere di Commercio. La particolarità del network rappresenta un importante potenziale per la valorizzazione del patrimonio culturale e per lo sviluppo di una molteplicità di attività operative. La rete Mirabilia sostiene i territori italiani che si propongono ad un pubblico nazionale ed internazionale e punta a unire le peculiarità tipiche degli stessi territori per creare un plusvalore rispetto ad una domanda sempre più mirata di nuovi viaggiatori. Tanti territori quindi, che rappresentano altrettante aree geografiche uniche nel loro genere, con le proprie caratteristiche e peculiarità, che costituiscono eccellenze culturali, enogastronomiche,

artigianali e di innovazione tecnologica. Il brand “Mirabilia Network” è un marchio protetto sino al 03.10.2023 (è in corso l’iter di rinnovo);

visto che l’operazione proposta di fusione per incorporazione di Mirabilia Network in IS.NA.R.T. persegue un evidente obiettivo di razionalizzazione (una sola struttura invece delle due attuali operanti di fatto nello stesso ambito) e si pone anche l’obiettivo strategico di unificare all’interno di un unico contenitore, che possa valorizzare l’analisi dei dati a fini operativi, le attività di promozione del turismo con quelle di valorizzazione dei siti UNESCO e dei patrimoni culturali; l’esigenza - che trova una sua naturale coerenza e compiutezza - è quella di sviluppare, rafforzare ed ampliare la mission ed i piani di azione delle due organizzazioni attraverso la confluenza delle attività in un unico “contenitore”, mettendo a sistema asset, esperienze, competenze e risorse; un percorso quindi che consenta di sfruttare al meglio le potenzialità delle due organizzazioni, creando valore a beneficio dei soci e delle economie dei territori ed ottenendo un immediato risparmio economico grazie al naturale scioglimento dell’associazione per effetto della sua fusione per incorporazione in IS.NA.R.T.;

considerato che le due strutture - che operano entrambe senza scopo di lucro - sono di dimensioni contenute, ma esprimono un elevato standing qualitativo: IS.NA.R.T. evidenzia un valore della produzione al 31.12.22 pari ad € 2.335.309 mentre Mirabilia presenta proventi complessivi al 31.12.22 pari a € 449.803. Il patrimonio netto al 31.05.23 (data prescelta per la quantificazione dei concambi) è pari per IS.NA.R.T. ad € 714.765, mentre per Mirabilia ad € 60.187. In termini di risorse umane IS.NA.R.T. occupa attualmente n. 15 dipendenti, mentre Mirabilia n. 1 dipendente a tempo determinato;

considerato che ai fini della fusione per incorporazione di Mirabilia Network in IS.NA.R.T. occorre preliminarmente procedere - in via prodromica - alla trasformazione eterogenea dell’Associazione “Mirabilia Network” in un “veicolo ponte”, ovvero una società consortile a responsabilità limitata sempre denominata Mirabilia Network srl. Detta trasformazione si rende obbligatoria per adempiere ai necessari obblighi civilistici, in quanto la fusione eterogenea diretta tra un’Associazione ed una Società di capitali, quale “ISNART S.c.p.a.”, non è procedura ordinariamente disciplinata dalla legge, stante la differente natura dei due Enti. Il processo di trasformazione “ponte” rappresenta quindi un percorso meramente tecnico procedurale - al fine di garantire la rituale esecuzione degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge per le operazioni di fusione - realizzato al solo ed unico scopo di consentire a Mirabilia la sua immediata incorporazione in IS.NA.R.T.;

considerato che dal punto di vista tecnico il percorso - progettato e svolto sotto il coordinamento di Unioncamere ed in collaborazione con il notaio incaricato di seguire l'intera operazione per entrambe le strutture - è così articolato:

- 1) Lato Mirabilia è stato redatto un unico fascicolo contenente sia il progetto di trasformazione che il progetto di fusione per incorporazione della trasformanda Mirabilia Network in IS.NA.R.T., predisposti in conformità a quanto previsto dal capo X sez. 1 e 2 del codice civile. I due progetti, approvati dal Comitato Esecutivo dell'Associazione in data 26 giugno 2023, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli associati e successivamente depositati al Registro delle Imprese e comunicati al Registro delle Persone Giuridiche per gli adempimenti successivi e conseguenti;

Il contestuale deposito dei due progetti (di trasformazione e di susseguente fusione) rende evidente la "strumentalità" della trasformazione e consente la contemporanea decorrenza dei termini previsti dalla legge per la tutela dei creditori e per l'efficacia dell'operazione, con conseguente ottimizzazione dei tempi;

- 2) per i soci di Mirabilia l'operazione dovrà essere effettuata subordinatamente al rispetto dell'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, così come novellato dalla legge 5 agosto 2022 n.118, perché la suddetta operazione di trasformazione e successiva fusione comporta l'acquisizione di una partecipazione in Mirabilia Network scrl prima (ancorché in via meramente transitoria) ed immediatamente dopo in IS.NA.R.T. spa.;
- 3) nello specifico il comma 3, dell'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, prevede che *"l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei Conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo"*;
- 4) sempre lato Mirabilia, all'esito positivo della trasformazione le quote sociali della Società consortile "ponte" a responsabilità limitata saranno suddivise in parti uguali per ciascun

socio in misura pari ad € 454,55. L'ammontare complessivo del capitale - fissato in € 10.000 - è stato giudicato coerente con il valore del patrimonio netto della trasformanda determinato nella misura di € 60.000, così come formalizzato nella relazione giurata di stima (asseverata dal notaio Francesco Balletta in Roma in data 26.06.23) redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c. dal perito incaricato di comune accordo tra le parti;

- 5) le ragioni che giustificano tale assegnazione paritaria delle quote risiede nel principio di democraticità, secondo il quale tutti gli associati di un'associazione sono titolari di un'identica posizione giuridica. È stata quindi attribuita una pari quota sociale ad ogni associato di "Mirabilia Network" nella misura di 1/22 (un ventiduesimo) del capitale sociale. L'assegnazione della quota non comporta esborso economico-finanziario;
- 6) per quanto concerne poi la fusione per incorporazione di Mirabilia Network srl in IS.NA.R.T. scpa, si rammenta che per Mirabilia, come precedentemente ricordato, è stata approvata dal Comitato Esecutivo del 26 giugno 2023 unitamente alla trasformazione, mentre per IS.NA.R.T. l'approvazione del progetto è avvenuta nel Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2023, il tutto ovviamente in attesa delle necessarie delibere assembleari di approvazione e degli ulteriori adempimenti, ove richiesti;

considerato che sulla base delle situazioni patrimoniali ed economiche delle società partecipanti alla fusione riferite alla data del 31 maggio 2023, ex articolo 2501-quater, comma 1, del Codice Civile, è stato determinato il rapporto di cambio nella misura di n. 1.022 azioni pari ad € 1 di ISNART per ogni quota di Mirabilia;

considerato che tale valore scaturisce dal rapporto tra il valore unitario della quota di Mirabilia Network srl (€ 2.727,27) calcolata sulla base del patrimonio netto (€ 60.000) diviso per il numero dei soci (22) ed il valore unitario dell'azione di IS.NA.R.T. scpa (€ 2,67) calcolata sulla base del patrimonio netto (€ 714.765) diviso per il numero di azioni (267.648);

preso atto inoltre che tale valore è stato determinato sulla base della situazione patrimoniale degli enti al 31/5/2023 e che per Mirabilia tale situazione presenta un accantonamento di risorse funzionali al completamento del programma di attività 2023, che dovrà necessariamente essere realizzato;

considerato che tale rapporto è stato ritenuto adeguato dall'esperto, che ha formalizzato in data 03.07.23 ad entrambe le strutture la relazione di congruità obbligatoriamente richiesta dall'art. 2501 sexies del codice civile;

considerato che trattasi di fusione per incorporazione e pertanto le quote della società incorporata saranno annullate e si procederà all'assegnazione ai soci dell'incorporanda di azioni dell'incorporante, attingendo a quelle attualmente detenute da IS.NA.R.T. quali azioni proprie, in misura pari al rapporto di cambio di cui sopra;

considerato che in questo caso l'assegnazione delle azioni agli ex soci di Mirabilia Network avverrà senza alcun esborso economico-finanziario;

considerato che per quanto riguarda i soci IS.NA.R.T. - che non siano contestualmente associati di Mirabilia - è utile evidenziare che l'operazione, grazie all'utilizzo delle azioni proprie in portafoglio, è sostanzialmente neutra e non comporta alcuna sottoscrizione di capitale sociale o aumento della partecipazione;

considerato inoltre che in relazione alla tipologia di operazione (assegnazione ai nuovi soci di azioni proprie della società e non circolazione delle azioni tra soci) non si pone un problema di prelazione sulle azioni stesse, essendo peraltro queste già state precedentemente proposte ai soci stessi, in occasione della vendita da parte di quelli cedenti;

considerato che, per completezza e sintesi, le motivazioni alla base dell'operazione straordinaria prospettata risultano essere le seguenti:

- per quanto concerne la compatibilità dell'operazione rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente si ricorda, come già accennato, che la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo e la promozione del turismo - attività proprie sia di Mirabilia che di IS.NA.R.T. - costituiscono funzioni e compiti specifici ex art 2 comma 2 punto d) bis della legge 29.12.93 n. 580 così come aggiornata con d.lgs. 219 del 25.11.16. Ne consegue che l'utilizzo di IS.NA.R.T., soggetto finale incorporante di Mirabilia Network e società in house del sistema camerale, risponde pienamente a quanto richiesto dall'art. 4 del d.lgs. 175/16, con particolare riferimento all'autoproduzione di beni e servizi strumentali (comma 2 lett. d);
- per quanto concerne le ragioni che giustificano l'operazione, si sottolinea come la stessa risponda ad un'esigenza di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale che si occupano di turismo e cultura: un unico "contenitore" invece di due, scioglimento di Mirabilia Network e confluenza delle sue attività all'interno di una società già esistente, ottimizzazione dei prodotti e dei servizi a favore dei soci grazie alla capitalizzazione delle esperienze. Prodotti e servizi più efficaci ed aderenti alle esigenze dei consorziati, realizzati con criteri di maggiore efficienza ed economicità grazie al miglior utilizzo dei fattori di

produzione attualmente disponibili ed all'utilizzo di economie di scala: lo scioglimento di Mirabilia determina infatti l'eliminazione dei relativi costi di struttura e di staff (servizi amministrativi, funzione acquisti e-procurement, adempimenti anticorruzione e trasparenza, costi dell'organo di controllo, costi di governance, legale..), quantificati sulla base del budget 2023 approvato dall'assemblea dell'associazione in almeno 50 mila euro. È utile segnalare che l'operazione non comporta aumenti di costi di struttura lato IS.NA.R.T. ma solo costi cessanti lato Mirabilia: sarà quindi possibile efficientare la struttura di IS.NA.R.T. utilizzando al meglio la sua organizzazione e realizzando le attività in sostanziale continuità;

- per quanto concerne la convenienza economica e finanziaria l'operazione non comporta costi né esborsi finanziari sia per gli associati di Mirabilia che per i soci di IS.NA.R.T. La fusione infatti sarà realizzata tramite utilizzo delle azioni proprie detenute da IS.NA.R.T, azioni che verranno assegnate ai soci dell'incorporanda Mirabilia sulla base del rapporto di cambio sopra ricordato. Per quanto concerne gli aspetti operativi dell'attività ex Mirabilia si segnala che il programma operativo potrà anch'esso proseguire - come detto in continuità - senza costi emergenti per le Camere di commercio partecipanti.

considerato che ISNART scpa è società di sistema camerale ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii. che nel corso degli ultimi cinque anni ha realizzato risultati positivi di bilancio:

- anno 2018 utile pari a € 7.644
- anno 2019 utile pari a € 72.360
- anno 2020 utile pari a € 120.893
- anno 2021 utile pari a € 154.408
- anno 2022 utile pari a € 12.393

ritenuto pertanto di poter dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

valutata la positività dell'operazione, sia dal punto di vista strategico che economico e finanziario;

preso atto dell'iter tecnico seguito e della documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, data da:

- a. Progetto di trasformazione e di fusione di per incorporazione di Mirabilia Network in ISNART scpa;
- b. nuovo Statuto ISNART scpa;
- c. Statuto Mirabilia Network srl per incorporazione;
- d. Relazione dell'Esperto Mirabilia ISNART;
- e. Perizia Giurata Mirabilia Network;
- f. Relazione ai sensi dell'art. 2501 c.c. degli amministratori ISNART;
- g. Bilancio Intermedio Mirabilia Network al 31/5/2023;
- h. Bilancio Intermedio ISNART scpa al 31/5/2023;

valutata, in conclusione, positivamente la possibilità di procedere all'operazione di trasformazione e fusione per incorporazione dell'Associazione Mirabilia Network in IS.NA.R.T. scpa nelle forme e con le modalità descritte;

considerato che la Camera di Commercio di Pavia è stata socia di IS.N.A.R.T. fino al 2015 quando - ai sensi della dell'art. 1 commi 611 e 612 della Legge 190/2014, con determinazione della Giunta camerale n. 37 del 31.3.2015 - è stata ritenuta non più strategica per le finalità istituzionali dell'Ente in relazione all'allora missione della società; posizione da rivedere in considerazione dell'operazione in oggetto, che ne modifica le prospettive di fondo, integrandola con quella di Mirabilia Network;

visto l'art. 30 (altri compiti dei revisori) comma 1 del DPR n. 254/2005, che prevede *“Il collegio di revisori dei conti esprime, collegialmente, il parere sugli schemi di delibere di giunta, concernenti l'assunzione di partecipazioni societarie.”*;

preso atto del parere positivo espresso in data 1.8.2023 dal Collegio dei Revisori della Camera (Verbale n. 8/2023) sull'assunzione della presente partecipazione ai sensi dell'art. 30 (altri compiti dei revisori) comma 1 del DPR n. 254/2005;

richiamati l'art. 14, comma 5, lettera b) della legge n. 580/93 e ss.mm.ii. ai sensi del quale la Giunta Camerale *“delibera, nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5 sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie.”* e l'art. 17 (Competenze e funzioni della Giunta), comma 2 lettera c), del vigente Statuto dell'Ente, che prevede che la Giunta delibera *“sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società...”*;

viste le proprie determinazioni:

- n. 75 del 27.12.2022, con cui è stato approvato il Preventivo per l'esercizio 2023 - ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 254/2005 e dell'art. 2 comma 3 del Decreto M.E.F. del 27.3.2013
- n. 76 del 29.12.2022, di approvazione del Budget direzionale per l'esercizio 2023;
- n. 42 del 18.7.2023 e n. 44 del 20.7.2023 con cui sono stati approvati, rispettivamente, gli aggiornamenti del Preventivo 2023 e del Budget Direzionale 2023;
con i poteri sostitutivi della Giunta camerale;
con l'assistenza del Segretario Generale f.f.,

d e t e r m i n a

- 1) di approvare l'operazione di trasformazione e successiva fusione per incorporazione di Mirabilia Network in IS.NA.R.T. Istituto Nazionale Ricerche Turistiche società consortile per azioni secondo sulla base delle condizioni sopra espresse, come illustrate nei relativi progetti e documenti allegati:
 - a. Progetto di trasformazione e di fusione per incorporazione di Mirabilia Network in ISNART scpa;
 - b. Nuovo statuto ISNART scpa;
 - c. Statuto Mirabilia Network scrl per incorporazione;
 - d. Relazione dell'Esperto Mirabilia ISNART;
 - e. Perizia Giurata Mirabilia Network;
 - f. Relazione ai sensi dell'art. 2501 c.c. degli amministratori ISNART;
 - g. Bilancio Intermedio Mirabilia Network al 31/5/2023;
 - h. Bilancio Intermedio ISNART scpa al 31/5/2023;
- 2) di dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- 3) di approvare la possibilità di apportare al provvedimento ed alla documentazione allegata ogni modifica non sostanziale che risulti necessaria al buon esito dell'operazione;
- 4) di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti normativi richiesti, dando mandato al Segretario Generale a procedere in tal senso;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

- 6) di inviare il presente atto deliberativo alla Corte dei conti territorialmente competente, subordinandone l'efficacia al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 c.3 del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i..
- 7) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Enrico Ciabatti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Giovanni Merlino

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.